

**Deliberazione N. 53
in data 23-12-2020**

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA -

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione –Pubblica

Oggetto:	PIANO FINANZIARIO TARIP 2020 - PRESA D'ATTO
----------	--

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di dicembre con inizio alle ore 18:12, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, senza la presenza di pubblico per le disposizioni inerenti le limitazioni del contagio Covid-19, presso la Sala Teatro di Villa Farsetti.

Per la trattazione del presente argomento sono presenti:

FRAGOMENI NICOLA	P	Mogno Glenda	P
Zamengo Ugo	P	Basso Gioia	P
Merlo Enrico	P	MASO STEFANO	P
Luigino Miele	P	Andreello Giuliana	P
Ragazzo Gabriele	P	Rodighiero Giuseppe	A
Carrillo Angela	P	Coletto Cristiano	P
Basso Maria Chiara	P	Vanzetto Giovanni	A
Bertolin Monica	P	Giordan Christian	P
Zanchin Alessio	P		

Presenti: 15 Assenti: 2

Risultano presenti e rispettivamente assenti, senza diritto di voto, gli Assessori:

ARPI ALESSANDRO	P
BACCHIN STEFANO	P
MOROSIN LUCA	P
ROCCHI NATASCIA	P
ZANON CHIARA	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Longo Silvano.

Il Sig. MASO STEFANO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiarata aperta la seduta e designati gli Scrutatori nelle persone di:

Zamengo Ugo

Merlo Enrico

Andreello Giuliana

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. g), del Reg. consiliare, riporta la sintesi degli interventi dei soggetti che hanno preso parte alla discussione. Agli atti del Comune è inoltre conservata la registrazione audio effettuata ai sensi dell'art. 39/bis del Regolamento citato, costituente documentazione amministrativa ai sensi della normativa di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

Tenuto conto:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 20/12/2013, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.L. 179/2012, il Comune di Santa Maria di Sala ha confermato che le gestioni attualmente espletate a mezzo di VERITAS S.p.A. e delle società del Gruppo proseguono sino al 26 giugno 2038, salve le differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dall'applicazione di quella vigente;
- che il Comune di Santa Maria di Sala possiede una quota della suddetta società pari al 1,47% del capitale sociale, quest'ultimo interamente detenuto da enti locali;
- che il Comune di Santa Maria di Sala ha avviato la raccolta differenziata del secco non riciclabile con il sistema "cassonetto a calotta con chiave" sull'intero territorio comunale per le utenze domestiche, con modalità tali da consentire l'applicazione della Tariffa in forza della misurazione puntuale del rifiuto all'atto del conferimento, tramite la rilevazione del dato volumetrico (litri) dello stesso, determinato sulla base del volume attribuito ad ogni conferimento di rifiuto secco non riciclabile;
- che per le attività economiche il sistema di raccolta del secco avviene con cassonetto stradale oppure con appositi contenitori dotati di transponder, richiesti dagli utenti con il sistema porta a porta;

Visto il DM 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2017 n. 115) "Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso - Articolo 1, comma 667, legge 147/2013", il quale ha stabilito i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Considerato che la Tariffa sui Rifiuti con natura corrispettiva:

- opera in luogo dell'applicazione del Tributo Servizio Rifiuti (TARI), così come previsto dal comma 668, art. 1 della Legge 147/2013;
- nel Comune di Santa Maria di Sala può essere istituita e applicata, considerato che lo stesso ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ai sensi del comma 668 art. 1 Legge 147/2013;
- non figura ora tra le voci di bilancio essendo la stessa riscossa direttamente dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 668 art. 1 Legge 147/2013);
- non viene conseguentemente prevista nel redigendo bilancio di previsione 2019;
- ha il sistema di calcolo previsto nel Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti;

- non modifica l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2014 avente ad oggetto: "Affidamento a Veritas della Tariffa servizio rifiuti avente natura corrispettiva";

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo Allegato A recante il "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti*";
- l'"*Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani*", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura*

corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Atteso che l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato l'art 1, comma 683, della L. 147/2013 che testualmente dispone: “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento*”;
- il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il termine l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020, recante “*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020*”;

Considerato inoltre che l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/07/2020, ha confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, ed ha riconosciuto agevolazioni per l’importo complessivo di € 150.000,00;

Dato atto che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Santa Maria di Sala e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

Visto il Piano Finanziario 2020 e la Relazione di accompagnamento aggregata e vista l'allegata validazione del piano finanziario approvata in data 11/12/2020 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

Di dare atto che il Comune di Santa Maria di Sala si è avvalso della deroga prevista dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) che all'art. 107 co. 4 prevede che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario";

Ritenuto di prendere atto il **Piano Finanziario approvato** dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Delibera n. 17 del 18/12/2020 (**allegato A**);

Visto il vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio;

Udita la relazione del Sindaco che illustra l'argomento ed ascoltati gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione (**ALLEGATO 1**);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000";

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale,

CON la seguente votazione, espressa per alzata di mano: consiglieri comunali presenti n. 15, voti favorevoli n. 13, voti contrari //, astenuti n. 2 (Consiglieri Giordan, Andreello),

DELIBERA

1. Di dare atto che l'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha approvato il Piano Finanziario a livello aggregato e per singolo ambito tariffario con Delibera n. 17 del 18/12/2020 comprensiva della Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2020 (**allegato A**);

2. Di prendere atto del **Piano Finanziario 2020 del Comune di Santa Maria di Sala (allegato B)** estratto dal Piano Aggregato approvato dall'Assemblea Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Delibera n. 17 del 18/12/2020 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dopodiché, con ulteriore votazione, espressa per alzata di mano: consiglieri comunali presenti n. 15, voti favorevoli n. 13, voti contrari //, astenuti n. 2 (Consiglieri Giordan, Andreello),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

SINDACO: Uno dei punti che abbiamo oggi all'ordine del giorno è rappresentato dall'adozione della tariffa TARIP, considerato che la competenza da approvare è del Consiglio di Bacino di Venezia, di cui faccio parte. Ricordo che il Comune di Santa Maria di Sala utilizza la deroga prevista dalla legge, che gli consente di applicare la tariffa 2019 al 2020, fermo restando l'obbligo di approvare nel Piano finanziario, di approvarla poi nel Piano finanziario 2020.

Il Piano 2020 è il Piano finanziario con cui viene applicato per la prima volta il metodo ARERA, ciò ha comportato la riforma dei Piani da parte di tutti i Comuni del Consiglio di Bacino, nello specifico di Santa Maria di Sala è emerso che il Piano finanziario per il 2020 è, in valore assoluto, di importo inferiore agli anni precedenti. Prendendo in considerazione il trend storico degli ultimi 3 anni, si osserva che nel 2018 avevamo una previsione di 2.402.593,94; nel 2019 2.427.981,32; quest'anno 2.378.058; si evidenzia che contrariamente a molti Comuni che hanno visto incrementi importanti, anche del 30%, del Piano finanziario, il Comune di Santa Maria di Sala non solo non subisce incrementi, ma si evidenzia infatti nella deliberazione dell'Assemblea di Bacino, che è riportato quanto segue: "Che ad esito dell'elaborazione dei 34 PEF dei Comuni, comprensiva della manovra sui costi comunali per 17 Comuni su 34 in gestione TARI - tariffa rifiuti, non TARIP, TARI - è risultato che per 13 Comuni: Marcon, Noventa di Piave, Santa Maria di Sala, Ceggia, Chioggia, Eraclea, Jesolo, Martellago, Musile di Piave, Noale, Spinea, Torre di Mosto e Venezia viene rispettato il capo, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario per il 2020, pari al 6,6%. Per 7 di essi l'applicazione comporta una riduzione di costi, tra cui 2 Comuni di medio/grandi dimensioni: Jesolo e Chioggia, mentre il Comune di maggiori dimensioni, Venezia, ha una sostanziale invarianza.

Per 21 Comuni in gestione Veritas è necessario presentare istanza ad ARERA per l'approvazione dell'incremento extra-capacità del 6,6%.

8 Comuni: Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Salzano e Vigonovo sui 21 extra-cap. possono gestire il maggior conguaglio tariffario con risorse di extra-gettito accumulate negli anni e comunicate ufficialmente dal gestore Veritas S.p.A., gestito TIA, TARI, TARIP, contenendo nelle prossime annualità gli incrementi tariffari dovuti all'extra-cap. e talvolta consentendo anche gli incrementi totali.

13 Comuni: Cona, Cavallino Treporti, Cavarzere, Dolo, Fossalta di Piave, Meolo, Mirano, Mogliano Veneto, Pianiga, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Scorzè e Stra, sui 21 extra-cap., allo stato attuale non sembrano presentare risorse sufficienti per la copertura dei costi, per essi è in corso di valutazione un periodo di recupero dei conguagli mediante eventuale recupero di extra-gettito, aumento dei ricavi da valorizzazione e di altri ricavi di competenza del Comune, ex sanzioni, ottimizzazioni dei costi del servizio con l'introduzione anche di un processo di standardizzazione per l'area modalità di servizio per tutti i Comuni serviti".

Volevo dirvi che Santa Maria di Sala, non perché l'avevamo previsto, ma per ogni tanto un colpo di fortuna che abbiamo avuto, ARERA, che è la società che controlla un po' tutti gli Enti di Bacino e tutti i Consorzi, tipo Veritas, ha deciso di premiare quei Comuni che superavano l'80% di raccolta differenziata, Santa Maria di Sala è risultata all'84%, conseguentemente questo ci ha premiato e ci ha fatto sì che le nostre tariffe quest'anno non vanno in aumento ma vanno un po' in diminuzione, mi pare del 2%, ci sono Comuni che aumentano... il 3%, sì, ci sono Comuni che aumentano il loro piano finanziario anche del 22/23%, non voglio e non cito Cona, che siamo oltre il 50%, ci sono Comuni che veramente quest'anno fanno fatica e il nostro grande sforzo che abbiamo fatto nell'introduzione della tariffa TARIP, tariffa rifiuti puntuale che abbiamo introdotto anni fa, oggi sta portando i suoi frutti e io sono fiero di potervelo dire, perché oggi la nostra bolletta non aumenta, ma si abbassa di un po'; siamo contenti perché siamo stati bravini e fortunati, questa è la verità.

PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Qualcuno vuole intervenire? Prego, Giordan.

CONSIGLIERE GIORDAN: Guardavo un attimino la relazione di Veritas, sono 46 pagine con una serie di numeri snocciolati; tutto vero i numeri che ha detto il Sindaco, nulla da dire, ineccepibile. Direi che bravini sono stati anche i 17.000 nostri concittadini che da 3/4 anni

differenziano e si fanno in 4 per dividere la plastica, la carta, il vetro, l'umido, che adesso c'è anche l'umido, c'è il secco, insomma non è facile ogni giorno avere dei contenitori, avere lo spazio per dividere tutto, ma nonostante tutto i nostri concittadini, essendo anche che, secondo me, il sistema a calotta, anche se è antiquato si conferma comunque uno dei migliori, perché chi ha il porta a porta a porta paga molto di più, lo sappiamo tutti bene. Oltre il discorso di pagare, il porta a porta lo sappiamo che comporta anche malattie professionali in aumento, perché gli operatori è una faticaccia per loro salire e scendere, salire e scendere casa per casa, anche per Veritas è un problema anche gestire tutti questi problemi, perché poi infortuni e quant'altro, porta a molti scompensi fisici la raccolta porta e porta, mentre la raccolta con la calotta, avendo una chiavetta, si riesce a identificare il nucleo familiare ed è molto più semplice, più immediato, poi per carità, c'è sempre qualcuno che fa il furbo, ma lì la pecora nera c'è ovunque, l'importante è che vengano installate le telecamere mobili per punire i recidivi, perché capita, per carità, però quello che è recidivo, secondo me, va stangato, non dico con cattiveria però comunque una bella multa, e 1, 2, 3 volte se è sempre lo stesso che deposita vicino al fosso sacchi contenenti qualunque cosa, sicuramente va multato, redarguito e magari portato in Caserma, come succede ai nostri ragazzini che fanno atti di vandalismo di fronte alle palestre, sui monumenti o sui parchi pubblici, dove divelgono panchine, staccionate e quant'altro. Leggevo numeri impietosì per certi Comuni, aumenti anche del 22/24%, noi siamo addirittura meno, sembra impossibile, però è così e questo piccolo premio che siamo all'84% ci fa ben sperare. Chiudo qui, grazie.

PRESIDENTE: *Grazie, Consigliere. Prego, Coletto.*

CONSIGLIERE COLETTI: *Mi fa piacere ogni tanto sapere che qualcosa cala invece di crescere.*

Una piccola osservazione anche da parte mia per quanto riguarda sicuramente la bravura dei nostri concittadini, che è merito loro se certi risultati si riescono ad ottenere, purtroppo le nostre isole ecologiche molte volte non sono una bella vista per chi passa per le strade del paese, perché purtroppo ci sono ancora persone poco intelligenti, che scaricano di tutto a fianco ai cassonetti.

L'altra cosa che è per me delinquenziale e bisognerebbe veramente essere cattivi sulla cosa, è chi, invece, va a inficere su quelli che sono gli sforzi dei cittadini, gettando all'interno dei cassonetti dove andrebbe la differenziata cose che niente c'entrano, dei rifiuti RAE all'interno del cassonetto della carta, come ho visto la settimana scorsa, dà fastidio, purtroppo, secondo me, dei veri dati su quella che è la qualità della differenziazione facciamo fatica ad averli, però ognuno di noi se guarda, se butta un occhio su cosa c'è nel cassonetto della plastica, piuttosto che su quelli dell'umido o su quelli della carta, si rende veramente conto, con tristezza, che ci sono delle persone che veramente avrebbero bisogno di un po' di scuola di educazione civica. Grazie.

PRESIDENTE: *Grazie, Capogruppo. Bene, possiamo passare al voto, votiamo il punto 12 relativo alla TARIP.*

Favorevoli? 13.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Giordan e Andreello.

Per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 13.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? 2.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente come segue.

IL PRESIDENTE

MASO STEFANO

IL Segretario Generale

LONGO SILVANO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune:

- è eseguibile dal giorno della sua approvazione essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL)
- diverrà eseguibile dopo il decimo giorno della sua pubblicazione in quanto non immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, TUEL)